N. R.G. 113/2023

TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

UFFICIO CONCORSUALE E DELLA REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Il Tribunale, composto dai sig.ri magistrati

Dott.ssa Mariapia Parisi Presidente

Dott. Paolo Gilotta Giudice rel

Dott.ssa Elisa Romagnoli Giudice

Ha emesso il seguente

DECRETO

Visto il ricorso ex artt. 57 e 48 CCI depositato da ADRIACOKE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (C.F. 01375680392), con sede legale in Ravenna, Via Classicana n. 99, per l'omologa degli accordi di ristrutturazione stipulati, *inter alia*, con BORROMINI SPV SRL, con la holding SETRAMAR S.P.A. e con la controllata ADRIACOKE COMMODITIES S.R.L.

Dato atto che l'operazione di ristrutturazione in oggetto costituisce un segmento di un'unitaria e più ampia operazione di ristrutturazione che interessa – agli effetti societari e finanziari – larga parte del perimetro del gruppo SETRAMAR, ancorché la stessa non sia presentata ai sensi dell'art. 284 c. 2 e ss. CCI;

rilevato che, più precisamente, oggetto delle domande congiuntamente presentate dalla holding STERAMAR SPA e dalle controllate è l'omologazione di nr. 4 distinti accordi (o "fasci" di accordi), che si fondano su distinti piani reciprocamente interferenti in quanto condizionati l'uno all'omologazione dell'altro e a cui sono associati, sinergicamente, accordi bilaterali che, quando non inseriti negli accordi di ristrutturazione oggetto di ricorso, regolano rapporti infragruppo o rapporti con singoli creditori, riscadenzando i termini di pagamento;

rilevato, ancor più in particolare, che il presente ricorso insta per l'omologazione di un accordo di ristrutturazione che vede l'adesione di oltre il 60% dei creditori della ricorrente, e che si fonda su un piano a contenuto liquidatorio che, previa la completa esdebitazione della società anche per il tramite degli effetti confusori derivati da un'operazione straordinaria di fusione c.d. inversa con l'incorporante/creditrice commerciale Adriacoke Commodities, è funzionale alla liquidazione ordinata della ricorrente e alla successiva sua cancellazione dal R.I.;

dato atto che risulta la determina ex art. 120 bis CCI;

ritenuta opportuna la nomina – ai sensi degli artt. 40 co. 4 e 48 co. 4 CCI – di un commissario giudiziale;

P.Q.M.

Nomina commissari giudiziali i dott.ri LUCA MANDRIOLI (MNDLCU67R19F257C) di Modena, e GIAN MARCO GROSSI (GRSGMR64M12H199J), di Ravenna, entrambi iscritti all'elenco dei Gestori previsto dagli artt. 356 e ss. CCI;

Fissa davanti al giudice relatore dott. Paolo Gilotta l'udienza del **27.02.2024 ore 10:30 e ss**. per la comparizione della ricorrente, del commissario giudiziale e di eventuali creditori/terzi opponenti;

Dispone che il debitore dia comunicazione del presente decreto ai creditori/terzi opponenti che dovessero proporre opposizione ex art. 48 co. 4 CCI.

Si comunichi.

Ravenna, 25/01/2024

Il giudice rel.	Il Presidente
dott. Paolo Gilotta	dott.ssa Mariapia Parisi